

Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF)¹

del 20 giugno 1952 (Stato 1° giugno 2009)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 31^{bis} capoverso 3 lettera b e 64^{bis} della Costituzione federale^{2,3}
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 1952⁴,

decreta:

I.⁵ Applicabilità della LPGA

Art. 1

Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000⁶ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari nell'agricoltura, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.

Ia. Assegni familiari⁷

1. Assegni familiari per i lavoratori agricoli

Art. 1a⁸ Persone aventi diritto

¹ Hanno diritto agli assegni familiari per i lavoratori agricoli le persone rimunerate, che sono occupate in un'azienda agricola come salariati.

RU **1952** 839

- ¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. **1980** (RU **1980** 276 280; FF **1979** II 693). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli centrali.
- ² [CS **1** 3; RU **1996** 2502]. A queste disp. corrispondono gli art. 104 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).
- ³ Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la CE ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701 722; FF **1999** 5092).
- ⁴ FF **1952** 129
- ⁵ Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 II 766, **1994** V 897).
- ⁶ RS **830.1**
- ⁷ Introdotto dal n. 15 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 II 766, **1994** V 897).
- ⁸ Introdotto dal n. 15 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 II 766, **1994** V 897).

² I membri della famiglia del capo d'azienda occupati nella stessa hanno parimenti diritto agli assegni familiari; sono eccettuati:

- a. gli ascendenti e discendenti del capo d'azienda;
- b. i generi o le nuore del capo d'azienda, che verosimilmente assumeranno l'azienda in proprio.

³ I lavoratori agricoli hanno diritto agli assegni per l'economia domestica soltanto se dimorano in Svizzera con la loro famiglia (art. 13 cpv. 2 LPG⁹). Il versamento di assegni per i figli e di assegni di formazione per i figli residenti all'estero è retto dall'articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 2006¹⁰ sugli assegni familiari (LAFam).¹¹

⁴ Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulle nozioni di azienda agricola e di lavoratore agricolo.

Art. 2 Specie di assegni; importi

¹ Gli assegni familiari per i lavoratori agricoli comprendono un assegno per l'economia domestica, nonché assegni per i figli e assegni di formazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 LAFam^{12,13}

² L'assegno per l'economia domestica è di 100 franchi il mese.¹⁴

³ Gli importi degli assegni per i figli e degli assegni di formazione corrispondono a quelli minimi stabiliti nell'articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam¹⁵; nelle regioni di montagna tali importi sono aumentati di 20 franchi.¹⁶

⁴ ...¹⁷

Art. 3 Assegno per l'economia domestica

¹ Hanno diritto all'assegno per l'economia domestica:

- a.¹⁸ i lavoratori agricoli che vivono in comunione domestica con il coniuge o con i figli;

⁹ RS 830.1

¹⁰ RS 836.2

¹¹ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 6103 6159).

¹² RS 836.2

¹³ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 6103 6159).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1973, in vigore dal 1° apr. 1974 (RU 1974 689; FF 1973 I 1151).

¹⁵ RS 836.2

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 6103 6159).

¹⁷ Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 350; FF 1983 IV 205). Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 6103 6159).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276 280; FF 1979 II 693).

- b. i lavoratori che vivono nella comunione domestica del loro datore di lavoro se il loro coniuge o i loro figli hanno una loro propria economia domestica, le spese della quale devono essere sopportate dal lavoratore;
- c. i lavoratori agricoli che vivono nell'economia domestica del datore di lavoro con il loro coniuge o con i loro figli.

² Se ambedue i coniugi hanno diritto all'assegno per l'economia domestica come lavoratori agricoli, sarà pagato un solo assegno, spettante, per metà a ciascun coniuge. Di regola, i due importi sono versati insieme. L'assenza temporanea del coniuge o dei figli dalla comunione domestica non pregiudica il diritto all'assegno.¹⁹

³ I lavoratori agricoli vedovi senza figli hanno diritto all'assegno per l'economia domestica fintanto che conservano, dopo la morte del coniuge, la loro economia domestica, ma al massimo per la durata di un anno.

⁴ Il diritto all'assegno per l'economia domestica nasce il primo giorno del mese in cui è costituita l'economia domestica. Esso si estingue alla fine del mese in cui l'economia domestica è sciolta.

Art. 4²⁰ Diritto agli assegni familiari

Per la manodopera a contratto fisso sono versati soltanto assegni interi. Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell'importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell'AVS.

Art. 4a²¹ Pagamento del salario in uso nella località

Il versamento degli assegni familiari è subordinato alla condizione che il salario pagato dal datore di lavoro corrisponda almeno alle aliquote in uso nella località per i lavoratori agricoli.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984 (RU **1984** 350 352; FF **1983** IV 205).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L. del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 131; FF **1999** 2759, **2000** 4167, **2004** 6103 6159).

²¹ Introdotto dal n. 2 dell'all. alla L. del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 131; FF **1999** 2759, **2000** 4167, **2004** 6103 6159).

2. Assegni familiari per gli agricoltori indipendenti²²

Art. 5²³ Persone aventi diritto

¹ Hanno diritto agli assegni familiari per agricoltori indipendenti i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell'agricoltura e gli alpigiani indipendenti.

² Il Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo principale o accessorio e di attività di alpigiano.

Art. 6²⁴ Delimitazione delle regioni di montagna

Le disposizioni concernenti il catasto della produzione agricola sono determinanti per l'assegnazione delle aziende alla regione di montagna.

Art. 7²⁵ Specie e ammontare degli assegni

Gli assegni familiari per gli agricoltori indipendenti comprendono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 LAFam²⁶. Gli importi di questi assegni corrispondono a quelli stabiliti nell'articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam; nelle regioni di montagna tali importi sono aumentati di 20 franchi.

Art. 8 Compensazione

Gli assegni familiari agli agricoltori indipendenti possono essere compensati con le quote e i contributi dovuti dagli stessi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 1946²⁷ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «legge sull'AVS») e all'articolo 18 della presente legge.

3. Disposizioni comuni

Art. 9²⁸ Assegni per i figli e assegni di formazione

¹ Danno diritto agli assegni per i figli e agli assegni di formazione secondo l'articolo 3 capoverso 1 LAFam²⁹ le persone di cui all'articolo 4 capoverso 1 LAFam.

²² Nuova espr. giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2008** 323 324; FF **2006** 5815). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2008** 323 324; FF **2006** 5815).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. 114 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 131; FF **1999** 2759, **2000** 4167, **2004** 6103 6159).

²⁶ RS **836.2**

²⁷ RS **831.10**

²⁸ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 131; FF **1999** 2759, **2000** 4167, **2004** 6103 6159).

² Le seguenti disposizioni della LAFam, con le relative deroghe alla LPGA³⁰, si applicano per analogia:

- a. articolo 6 (divieto del cumulo degli assegni);
- b. articolo 7 (concorso di diritti);
- c. articolo 8 (assegni familiari e contributi di mantenimento);
- d. articolo 9 (versamento a terzi);
- e. articolo 10 (esclusione dell'esecuzione forzata).

Art. 10³¹ Esercizio concomitante delle attività di lavoratore agricolo e di agricoltore indipendente³²

¹ I lavoratori agricoli, gli agricoltori indipendenti e gli alpigiani indipendenti hanno diritto ad assegni familiari conformemente alla presente legge soltanto se non riscuotono già altri assegni dello stesso genere per lo stesso figlio. Nessuno può ricevere simultaneamente gli assegni familiari come lavoratore agricolo, come agricoltore indipendente e come alpigiano indipendente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli di questo concorso di diritti.³³

² Gli agricoltori indipendenti che esercitano la loro attività a titolo principale e sono temporaneamente attivi come lavoratori agricoli possono scegliere per questo periodo tra i due tipi di assegni familiari.³⁴

³ Gli agricoltori indipendenti che esercitano la loro attività a titolo accessorio e gli alpigiani hanno diritto agli assegni familiari soltanto per il periodo di lavoro nel proprio podere agricolo o sull'alpe.³⁵

⁴ Il diritto agli assegni familiari sussiste anche durante il congedo di maternità secondo l'articolo 329f del Codice delle obbligazioni^{36,37}

Art. 11 e 12³⁸

²⁹ RS 836.2

³⁰ RS 830.1

³¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276 280; FF 1979 II 693).

³² Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L. del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 6103 6159).

³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 323 324; FF 2006 5815).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L. del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 6103 6159).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L. del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 131; FF 1999 2759, 2000 4167, 2004 6103 6159).

³⁶ RS 220

³⁷ Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429 1437; FF 2202 6713, 2003 1014 2529).

³⁸ Abrogati dal n. 15 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 II 766, 1994 V 897).

II. Organizzazione

Art. 13 Compiti delle casse di compensazione

La fissazione e il versamento degli assegni familiari, nonché la riscossione dei contributi dei datori di lavoro in conformità dell'articolo 18, spettano alle casse cantonali di compensazione istituite in virtù dell'articolo 61 della legge sull'AVS³⁹ (dette qui di seguito «casse di compensazione»).

Art. 14 Richiesta e versamento degli assegni familiari

¹ Chi pretende gli assegni familiari deve farne richiesta alla cassa di compensazione competente.

² In deroga all'articolo 19 capoverso 1 LPGA⁴⁰, gli assegni familiari devono essere versati trimestralmente agli agricoltori indipendenti occupati principalmente nell'agricoltura e alla fine dell'anno agli agricoltori indipendenti occupati accessoriamente nell'agricoltura e agli alpigiani.⁴¹

³ ...⁴²

Art. 15 Regolamento dei conti e dei pagamenti

¹ Le casse di compensazione devono tenere una contabilità distinta dei contributi dei datori di lavoro nell'agricoltura e degli assegni familiari versati, e regolare i conti con l'Ufficio centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

² Per il regolamento dei conti e dei pagamenti sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull'AVS⁴³.

Art. 16 Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro

La revisione delle casse e gli eventuali controlli dei datori di lavoro in conformità dell'articolo 68 della legge sull'AVS⁴⁴ devono estendersi anche all'esecuzione della presente legge.

Art. 17⁴⁵

³⁹ RS **831.10**

⁴⁰ RS **830.1**

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 II 766, **1994** V 897).

⁴² Abrogato dal n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 131; FF **1999** 2759, **2000** 4167, **2004** 6103 6159).

⁴³ RS **831.10**

⁴⁴ RS **831.10**

⁴⁵ Abrogato dal n. 15 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 II 766, **1994** V 897).

III. Finanziamento

Art. 18 Assegni familiari ai lavoratori agricoli

¹ I datori di lavoro nell'agricoltura devono pagare un contributo pari al 2 per cento dei salari in contanti e in natura versati al loro personale agricolo sempre che per detti salari siano dovuti contributi in conformità della legge sull'AVS^{46,47}

² I contributi alle spese di amministrazione previsti nell'articolo 69 della legge sull'AVS devono essere riscossi parimente sui contributi dovuti dai datori di lavoro, in conformità del capoverso 1.

³ Per la riscossione dei contributi arretrati sono applicabili le disposizioni della legge sull'AVS, comprese le rispettive deroghe alla LPGA^{48,49}

⁴ La parte delle spese, incluse le spese di amministrazione, sostenute dalle casse di compensazione per il versamento degli assegni familiari, per quanto non sia coperta dai contributi dei datori di lavoro, è assunta per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo.⁵⁰

Art. 19⁵¹ Assegni familiari agli agricoltori indipendenti

Le spese derivanti dal versamento degli assegni familiari agli agricoltori indipendenti, incluse le spese d'amministrazione sostenute dalle casse di compensazione per il versamento di detti assegni, sono assunte per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo.

Art. 20 Riserva per l'ordinamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti

¹ Una riserva per l'ordinamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti è costituita mediante prelevamento di un terzo del Fondo previsto dall'articolo 1 capoverso 1 lettera *c* del decreto federale del 24 marzo 1947⁵² che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.

⁴⁶ RS **831.10**

⁴⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU **1980** 276 280; FF **1979** II 693).

⁴⁸ RS **830.1**

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 II 766, **1994** V 897).

⁵⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1957, in vigore dal 1° gen. 1958 (RU **1958** 195; FF **1979** II 1045).

⁵¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1957, in vigore dal 1° gen. 1958 (RU **1958** 195; FF **1979** II 1045).

⁵² [CS **5** 807; RU **1954** 460. RU **2008** 3455 n. I 14]

² La riserva è alimentata mediante un versamento annuo stabilito dal Consiglio federale ma assommante almeno al 4 per cento dell'ammontare della medesima all'inizio dell'anno.⁵³

³ ...⁵⁴

Art. 21⁵⁵ Contributi dei Cantoni

¹ I contributi dei Cantoni sono calcolati in base all'importo degli assegni familiari pagati nel Cantone.

² Il Consiglio federale riduce proporzionalmente i contributi dei Cantoni mediante il versamento di cui all'articolo 20 capoverso 2.

IV. Contenzioso e disposizioni penali

Art. 22⁵⁶ Particolarità concernenti il contenzioso

¹ In deroga all'articolo 58 capoverso 1 LPG⁵⁷, i ricorsi sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo della cassa di compensazione.

² In deroga all'articolo 58 capoverso 2 LPG⁵⁷, i ricorsi di persone all'estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell'assicurato. L'articolo 85^{bis} capoversi 2 e 3 LAVS⁵⁸ è applicabile per analogia.⁵⁹

Art. 23 Disposizioni penali

Gli articoli 87 a 91 della legge sull'AVS⁶⁰ sono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati da detti articoli.

⁵³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 10 ott. 1969, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU **1970** 73 74; FF **1969** I 769).

⁵⁴ Abrogato dal n. II 27 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779 5817; FF **2005** 5349).

⁵⁵ Nuovo testo giusta il n. II 27 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5779 5817; FF **2005** 5349).

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3371; FF **1991** II 178 II 766, **1994** V 897).

⁵⁷ RS **830.1**

⁵⁸ RS **831.10**

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. 114 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 2197; FF **2001** 3764).

⁶⁰ RS **831.10**

V.⁶¹ Relazione con il diritto europeo

Art. 23^{a62}

¹ Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento n. 1408/71⁶³ e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

- a.⁶⁴ l'Accordo del 21 giugno 1999⁶⁵ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 2004⁶⁶ e del 27 maggio 2008⁶⁷ relativi all'estensione dell'Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72⁶⁸ nella loro versione aggiornata;
- b.⁶⁹ la Convenzione del 4 gennaio 1960⁷⁰ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio nella versione dell'Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l'appendice 2 dell'allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

² Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell'espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l'Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.

- ⁶¹ Introdotto dal n. I 11 della LF dell'8 ott. 1999 concernente l'Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte, e la CE ed i suoi Stati membri dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU **2002** 701 722; FF **1999** 5092).
- ⁶² Nuovo testo giusta l'art. 2 n. 14 del DF del 17 dic. 2004 (estensione dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE e misure collaterali), in vigore dal 1° apr. 2006 (RU **2006** 979 993; FF **2004** 5203 5863).
- ⁶³ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.1**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.
- ⁶⁴ Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 9 del DF del 13 giu. 2008 (rinnovo dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ed estensione alla Bulgaria e alla Romania), in vigore dal 1° giu. 2009 (RU **2009** 2411 2420; FF **2008** 1823).
- ⁶⁵ RS **0.142.112.681**
- ⁶⁶ RU **2006** 995
- ⁶⁷ RS **0.142.112.681.1**
- ⁶⁸ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità; nella versione in vigore dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS **0.831.109.268.11**), risp. dell'Accordo AELS riveduto.
- ⁶⁹ Rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS **171.10**).
- ⁷⁰ RS **0.632.31**

VI.⁷¹ Disposizioni esecutive e finali

Art. 24⁷² Relazione con il diritto cantonale

A complemento della presente legge, i Cantoni possono stabilire assegni più elevati o diversi e finanziarli riscuotendo contributi speciali.

Art. 25⁷³ Applicabilità della LAFam⁷⁴ e della LAVS^{75 76}

¹ Nella misura in cui la presente legge e la LPGA⁷⁷ non prevedono un'esauriva regolamentazione d'esecuzione, si applicano per analogia le disposizioni della LAFam e della LAVS.⁷⁸

² L'articolo 49a della legge sull'AVS si applica per analogia al trattamento di dati personali; l'articolo 50a della legge sull'AVS è applicabile alla comunicazione di dati, incluse le deroghe alla LPGA.

³ La responsabilità per danni degli organi dell'AVS di cui all'articolo 49 della legge sull'AVS è retta dall'articolo 78 LPGA e dagli articoli 52, 70 e 71a della legge sull'AVS.

Art. 26 Entrata in vigore ed esecuzione

¹ La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1953.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirla; esso emana le disposizioni esecutive.

⁷¹ Originaria Sez. V.

⁷² Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 131; FF **1999** 2759, **2000** 4167, **2004** 6103 6159).

⁷³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3453 3470; FF **2002** 715).

⁷⁴ RS **836.2**

⁷⁵ RS **831.10**

⁷⁶ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 131; FF **1999** 2759, **2000** 4167, **2004** 6103 6159).

⁷⁷ RS **830.1**

⁷⁸ Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 131; FF **1999** 2759, **2000** 4167, **2004** 6103 6159).